

COMUNE DI PILA

PROVINCIA DI VERCELLI

AVVISO PUBBLICO

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI DEI COMUNI DELLE AREE INTERNE DI CUI AI COMMII 65-TER E 65-QUINQUIES DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2017, N. 205, COSÌ COME PREVISTO DAL COMMA 313 DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 E DALL'ART. 243 DEL DECRETO-LEGGE N. 34 DEL 19 MAGGIO 2020

Il Sindaco,

VISTI, in particolare, i commi 65-ter, 65-quater e 65-quinquies dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, così come modificati dal comma 313 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 e dall'articolo 243 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, che stabiliscono che: *“65-ter. Nell'ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, presso il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito un fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il fondo è ripartito tra i comuni presenti nelle aree interne con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce termini e modalità di accesso e rendicontazione. 65-quater. Agli oneri derivanti dal comma 65-ter si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 65-quinquies. Il Fondo di cui al comma 65-ter è incrementato di euro 60 milioni per l'anno 2020, di Euro 30 milioni per l'anno 2021 e di euro 30 milioni per l'anno 2022, anche al fine di consentire ai Comuni presenti nelle aree interne di far fronte alle maggiori necessità di sostegno del settore artigianale e commerciale conseguenti al manifestarsi dell'epidemia da Covid-19. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147”*;

VISTA la delibera CIPE n. 8 del 2015, con la quale si è preso atto dell'Accordo di Partenariato tra Italia e Unione Europea 2014-2020, nel quale, tra l'altro, sono definiti gli ambiti territoriali e le linee di azione della Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, volta a perseguire un'inversione di tendenza demografica, migliorare la manutenzione del territorio ed assicurare un maggiore livello di benessere e inclusione sociale dei cittadini di queste aree, caratterizzate dalla lontananza dai servizi essenziali, attraverso il migliore utilizzo e la valorizzazione del capitale territoriale;

VISTA la delibera del CIPE n. 52 del 2018, con la quale si è preso atto, tra l'altro, degli esiti del complessivo procedimento di selezione delle aree interne, tra le quali ripartire i finanziamenti nazionali disponibili a legislazione vigente, su proposta delle singole Regioni interessate;

VISTO il DPCM del 24 settembre 2020 di ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi ai comuni delle aree interne, a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 4 dicembre 2020

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 22 in data 26.09.2022 che ha approvato il presente Avviso;

RENDE NOTO

che è indetto il Bando Pubblico per la concessione di contributi a fondo perduto a sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali dei comuni delle aree interne di cui ai commi 65-ter e 65-quinquies dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, così come previsto dal comma 313 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dall'art. 243 del Decreto-Legge n. 34 del 19 maggio 2020 – annualità 2021.

ARTICOLO 1 – PREMESSE, CONTESTO E FINALITÀ DELL'AVVISO

Il presente avviso si colloca in programma triennale di supporto alle micro e piccole imprese che, in un periodo di particolare crisi, a fronte delle difficoltà correlate all'epidemia di COVID19, intendono investire nel futuro mantenendo vivo il proprio lavoro. Si invitano, pertanto, le attività che intendono aderire al bando a considerare il contributo in oggetto come un incentivo agli investimenti nella propria attività e non come mero ristoro di spese gestionali anche se ammesse.

L'Avviso garantisce il rispetto dei principi di pari opportunità e di non discriminazione come sanciti dall'articolo 7 del Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 e di sviluppo sostenibile di cui all'articolo 8 del medesimo Regolamento.

La finalità del contributo in parola è fornire un sostegno alle imprese per **fronteggiare le spese effettivamente sostenute** dalle stesse nell'esercizio delle proprie attività ed incentivare la ripresa del tessuto artigianale e commerciale presenti sul territorio.

ARTICOLO 2 - DOTAZIONE FINANZIARIA

L'importo complessivo dei fondi messi a disposizione con il presente Avviso è pari ad **Euro 9.159,00** a valere sulla quota della seconda annualità di cui al DPCM sopra citato.

ARTICOLO 3 - CONDIZIONALITÀ EX ANTE AIUTI DI STATO

1. Le agevolazioni di cui al presente avviso sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108

del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*", del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108.

2. Nel rispetto del Decreto n. 115 del 31 maggio 2017, inerente il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), pubblicato in G.U. n.175 il 28/07/2017, il Comune assicura l'inserimento dei dati nel RNA, in vigore dal 12 agosto 2017, nel rispetto del Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244 -articolo 6, comma 6, tenuto conto del Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del RNA adottato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e ss.mm.ii., con il decreto 31 maggio 2017, n. 115.
3. Oltre alle funzioni di controllo, il RNA rafforza e razionalizza le funzioni di pubblicità e trasparenza relativi agli aiuti concessi (nello specifico sovvenzioni), in coerenza con le previsioni comunitarie.
4. Ai fini del calcolo dell'importo dell'aiuto concedibile e della determinazione dei costi ritenuti ammissibili, riferiti alla tipologia d'aiuto di cui al presente Avviso, gli importi riconosciuti nei provvedimenti di concessione e di liquidazione sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

ARTICOLO 4 - SOGGETTI BENEFICIARI

1. Ai sensi della vigente normativa si definiscono:
 - a. **microimpresa:** l'impresa che ha meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro;
 - b. **piccola impresa:** l'impresa che ha meno di 50 occupati, e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euroche esercitano un'attività commerciale o artigianale;
 2. I beneficiari del presente avviso sono le micro e piccole imprese, di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 18 aprile 2005 così come definite al punto precedente, che:
 - svolgono, alla data di presentazione della domanda, attività economiche in ambito commerciale e artigianale (iscritte all'albo delle Imprese artigiane) attraverso un'unità operativa (unità locale) ubicata nel territorio del Comune di Pila ovvero intraprendano nuove attività economiche nel territorio comunale;
 - sono regolarmente costituite e iscritte al Registro Imprese o, nel caso di imprese artigiane, all'Albo delle imprese artigiane e risultino attive al momento della presentazione della domanda;
 - non sono in stato di liquidazione o di fallimento e non sono soggette a procedure di fallimento o di concordato preventivo;
 - sono in regola con i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali.
 - non sono debitorici nei confronti del Comune di PILA alla data del 31/12/2021, pena la restituzione degli aiuti e l'esclusione dai contributi per la terza annualità del piano.
-

3. Gli imprenditori agricoli, fermo restando i requisiti di cui all'articolo 4 del DPCM, possono essere destinatari di contributi per lo svolgimento delle attività di natura commerciale connesse all'attività agricola.

ARTICOLO 5 - AMBITI DI INTERVENTO, SPESE AMMISSIBILI ED ESCLUSIONI

1. Sono ammesse al contributo le seguenti tipologie di spesa per le quali, laddove richiesto dalle norme di legge o dagli atti amministrativi comunali, sia stato richiesto o rilasciato il nulla osta/autorizzazione alla loro realizzazione:
 - a. avvio di nuove attività del commercio, della ristorazione, del terziario e dell'artigianato all'interno di spazi sfitti o in disuso, anche sfruttando le possibilità di utilizzo temporaneo consentito dalla l.r. 18/2019, oppure subentro di un nuovo titolare presso una attività esistente, incluso il passaggio generazionale tra imprenditori della stessa famiglia; è richiesto l'impegno a mantenere la nuova attività sul territorio comunale per almeno 5 anni (nel caso in esame il contributo sarà assegnato all'impresa a seguito della sua costituzione, che dovrà comunque essere costituita entro 3 mesi dalla comunicazione del contributo);
 - b. mantenimento, riqualificazione e rilancio di attività già esistenti del commercio, della ristorazione, del terziario e dell'artigianato;
 - c. adeguamento strutturale, organizzativo e operativo dell'attività alle nuove esigenze di sicurezza e protezione della collettività e dei singoli consumatori (protezione dei lavoratori, mantenimento delle distanze di sicurezza, pulizia e sanificazione, differenziazione degli orari, ecc.);
 - d. organizzazione di servizi di logistica, trasporto e consegna a domicilio e di vendita online, come parte accessoria di un'altra attività o come attività autonoma di servizio alle imprese, con preferenza per l'utilizzo di sistemi e mezzi a basso impatto ambientale.
 2. Le azioni di sostegno economico di cui al presente avviso, si applicano a sostentamento di spese certe e documentabili che possono ricomprendere:
 - a. spese di gestione caratteristiche dell'impresa;
 - b. iniziative che agevolino la ristrutturazione, l'ammodernamento, l'ampliamento per innovazione di prodotto e di processo di attività artigianali e commerciali, incluse le innovazioni tecnologiche indotte dalla digitalizzazione dei processi di marketing on line e di vendita a distanza, attraverso l'attribuzione alle imprese di contributi in conto capitale ovvero l'erogazione di contributi a fondo perduto per l'acquisto di macchinari, impianti, arredi e attrezzature varie, per investimenti immateriali, per opere murarie e impiantistiche necessarie per l'installazione e il collegamento dei macchinari e dei nuovi impianti produttivi acquisiti.
 - c. spese relative all'avvio di una nuova attività sul territorio comunale.
 3. **Sono ammissibili** le spese effettivamente sostenute dall'impresa beneficiaria, ritenute pertinenti e direttamente imputabili al progetto, che hanno dato luogo a un'effettiva uscita di cassa da parte del
-

richiedente, comprovata da titoli attestanti l'avvenuto pagamento e che permettano di ricondurre inequivocabilmente la spesa all'operazione oggetto di agevolazione. Dovranno, pertanto, essere rispettati i seguenti requisiti:

- a. le fatture o documenti fiscali equipollenti devono presentare un data di emissione compresa tra il **01.01.2021** ed il **31.12.2021**;
 - b. le quietanze di pagamento dei documenti di cui al comma precedente devono riportare una data compresa tra il **01.01.2021** ed il **28.02.2022**;
 - c. i metodi di pagamenti impiegati devono garantire la tracciabilità dei flussi finanziari (a titolo esemplificativo, tramite bonifico bancario o postale, Sepa/Ri.Ba/SDD, oppure tramite assegno (non trasferibile e/o circolare), bancomat, carta credito aziendale, accompagnati dall'evidenza della quietanza su conto corrente che evidenzia il trasferimento del denaro tra il soggetto beneficiario e i fornitori;
 - d. qualora alla fattura sia associato come metodo di pagamento una Ricevuta Bancaria (Ri.Ba.) è necessario presentare in allegato all'istanza di partecipazione al bando opportuna documentazione che attesti l'impegno di pagamento;
 - e. essere effettivamente sostenute e quietanzate dall'impresa beneficiaria nel periodo di ammissibilità della spesa.
4. **Nel caso di costituzione di nuova impresa**, sono considerate ammissibili esclusivamente le seguenti spese che devono necessariamente corrispondere a documenti contabili intestate al futuro rappresentante legale della costituenda:
- spese di sistemazione impiantistica e adeguamento normativo dei locali ove verrà posta la sede operativa;
 - spese di allestimento, di strumenti e beni necessari all'avvio dell'attività;
 - spese di consulenza fiscale e tributaria connesse all'avvio dell'attività;
 - in ogni caso, le spese di cui al presente comma dovranno essere sostenute entro la data del 31.12.2021 e quietanzate entro il 28.02.2022 così come rilevabili dalla documentazione fiscale allegata alla domanda.
5. **Le spese si intendono al netto di IVA e di altre imposte e tasse**, ad eccezione dei casi in cui l'IVA sia realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario e non sia in alcun modo recuperabile dallo stesso, tenendo conto della disciplina fiscale cui il beneficiario è assoggettato.
6. **Sono escluse e ritenute non ammissibili**, in quanto ritenute non pertinenti alle finalità del bando e non direttamente imputabili al progetto:
- fatture o documenti fiscali equipollenti con data di emissione antecedente il **01.01.2021**;
 - spese fatturate da fornitori che si trovino con il cliente in rapporti di controllo, come definiti ai sensi dell'art. 2359 del c.c., o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza;
-

- pagamenti effettuati in contanti o tramite compensazione di qualsiasi tipo tra cliente e fornitore;
- spese di viaggio (trasferta, vitto e alloggio);
- qualsiasi forma di auto fatturazione;
- spese per l'acquisto di beni in leasing;
- acquisto di terreni e/o immobili;
- imposte e tasse;
- spese per il personale dipendente;
- spese sostenute con sistemi di pagamento non ammessi espressamente dal bando;
- ogni ulteriore spesa non pertinente alle finalità del bando.

ARTICOLO 6 - DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

1. Il contributo è pari a € 700,00;
2. in caso di avanzo dei fondi, gli stessi saranno ripartiti tra tutte le domande ammesse e finanziate ai sensi del precedente articolo 5, in misura proporzionale alla spesa ritenuta ammissibile rispetto alla totalità delle domande pervenute sino all'occorrenza del totale della spesa ammessa;
3. in ogni caso l'importo massimo concedibile del contributo non potrà superare la spesa documentata e ritenuta ammissibile;
4. nell'eventuale incapienza del fondo risultante dalla sommatoria di tutte le istanze ammesse a contributo, si procederà ai sensi dell'art. 9, comma 3 del presente avviso.

ARTICOLO 7 – CUMULO

1. Per le misure temporanee di aiuto di cui al presente Avviso, è prevista la possibilità di cumulo con i regimi di aiuti previsti dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale epidemia di COVID-19, e ss.mm.ii., conformemente alle disposizioni di cui alle sezioni specifiche dello stesso.

ARTICOLO 8 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Per la concessione del contributo a fondo perduto i soggetti interessati presentano una istanza al Comune con l'indicazione del possesso dei requisiti definiti dagli Articoli 4 e 5, costituita ai sensi del successivo comma 5 del presente articolo;
 2. l'istanza dovrà pervenire al protocollo del Comune entro e non oltre le **ore 12.00 del 04.11.2022 a mezzo PEC all'indirizzo: pila@cert.ruparpiemonte.it** oppure consegnata in **forma cartacea presso gli uffici comunali**;
 3. altre modalità di invio comportano l'esclusione della candidatura;
-

4. a pena di nullità, la domanda dovrà essere regolarmente sottoscritta dal titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società.
5. pena l'esclusione, l'istanza dovrà essere costituita nella seguente forma:
 - a. **Allegato A**, contenente le dichiarazioni essenziali e l'elenco delle spese sostenute;
 - b. **Allegato B**, contenente la dichiarazione del regime IVA del soggetto richiedente;
 - c. documento di riconoscimento in corso di validità del titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società;
 - d. visura camerale non antecedente al 30.04.2022; tale documento non è richiesto in caso di apertura di nuova attività;
 - e. copia delle fatture o documento contabile equipollente dichiarate nell'allegato A;
 - f. copia delle quietanze di pagamento riferite ai documenti contabili di cui al punto precedente.
6. Le dichiarazioni mendaci, circa il possesso dei requisiti di cui al precedente comma, saranno oggetto di segnalazione alle competenti Autorità giudiziarie. Le dichiarazioni rese dagli istanti, nell'ambito del presente intervento, saranno oggetto di verifica a campione da parte dei competenti organi di controllo dell'Amministrazione finanziaria.
7. È ammissibile una sola richiesta di contributo. Qualora risulti inviata più di una domanda, sarà considerata valida l'ultima istanza pervenuta entro i termini che annullerà e sostituirà quella precedentemente inviata.
8. Il Comune di Pila non si assume la responsabilità per eventuali disguidi nella presentazione della domanda dovuti a problemi informatici o telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

ARTICOLO 9 –VALUTAZIONE DELLE ISTANZE

La valutazione delle istanze verrà effettuata con le modalità di seguito descritte:

Ricevibilità e ammissibilità

1. Il Responsabile del Procedimento procede alla verifica dei requisiti di ricevibilità volta ad accertare la regolarità formale dell'istanza mediante la verifica della:
 - presentazione entro i termini di scadenza di cui all'articolo 8 comma 2;
 - presenza della domanda, redatta in conformità all'articolo 8, comma 5, e firmata dal titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società;
 - presenza di documento di identità in corso di validità del titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società;
-

Istanze ammissibili

2. Al termine della valutazione di ricevibilità e ammissibilità, il Responsabile del Procedimento procede a stilare l'elenco delle istanze ammissibili a contributo e delle irricevibili/inammissibili;
3. nel caso le risorse disponibili siano inferiori alla sommatoria dei contributi spettanti in funzione delle istanze ammissibili, **il Responsabile del Procedimento provvederà alla riassegnazione degli stessi in proporzione della disponibilità**;
4. al termine della procedura valutativa, il Responsabile del Procedimento procede a stilare l'elenco delle istanze ammesse a finanziamento.

La conclusione dell'attività istruttoria e della valutazione di merito deve avvenire entro il termine di 60 giorni dal suo avvio, fatta salva la necessità di prolungare tale termine come conseguenza della numerosità e complessità delle domande pervenute.

ARTICOLO 10 – PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI CONSEGUENTI ALL'ISTRUTTORIA

1. Il Responsabile del Procedimento, ricevuti gli esiti definitivi sulla valutazione delle domande di ammissione da parte del responsabile dell'istruttoria, con appositi provvedimenti approva l'elenco delle domande:
 - ammesse a finanziamento.;
 - irricevibili/inammissibili con indicazione delle motivazioni per le quali le domande non sono da considerare irricevibili/ammissibili.
 2. I provvedimenti amministrativi adottati, riguardanti gli esiti del presente Avviso, saranno pubblicati sul sito del Comune al link: <http://www.comune.pila.vc.it/>.
 3. La pubblicazione di detti provvedimenti ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge.
 4. Ai soggetti proponenti le istanze ammesse a finanziamento è data comunicazione mezzo PEC, indicata nell'istanza medesima, dell'ammontare dell'importo del contributo riconosciuto, previa interrogazione del Registro Nazionale degli aiuti di Stato (RNA), istituito ai sensi dell'articolo 52 della L. n.234/2012 ed adeguato ai sensi dell'art. 69 del D. L. 19 maggio 2020 n. 34.
 5. Nella comunicazione di cui al punto precedente è richiesta accettazione formale del contributo al quale il richiedente è tenuto a rispondere nei termini e nelle modalità indicate nella richiesta medesima pena la decadenza dai benefici.
 6. Qualora, a seguito delle richieste di cui al punto precedente, si generasse un risparmio, le somme corrispondenti saranno ripartite ai sensi dell'art. 6, comma 2 del presente avviso.
 7. A ciascun intervento sarà assegnato un "Codice unico di progetto" (CUP), che sarà comunicato dal Comune.
-

ARTICOLO 11 – MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. La liquidazione del contributo è effettuata in un'unica soluzione, mediante accredito sull'IBAN del conto corrente bancario o postale del beneficiario dichiarato in domanda, a seguito dell'approvazione degli elenchi delle domande ammissibili ai contributi previa erogazione degli stessi da parte del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

ARTICOLO 12 – GESTIONE DELL'INTERVENTO

1. La gestione del presente intervento avverrà ad opera del Dr. Mornico Patrizio in qualità di RUP del Comune di Pila supportato da idonea assistenza tecnica.

ARTICOLO 13 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI

1. Il presente Avviso ed il relativo allegato (Allegato A) sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune.
2. Ulteriori informazioni sulla presente procedura potranno essere richieste tramite invio all'indirizzo mail: pila@ruparpiemonte.it oppure telefonando al numero 0163.71327;
3. Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà in conformità alle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 196/2003 e nel GDPR Reg. UE 2016/679 per finalità unicamente connesse alla procedura di manifestazione di interesse in essere. Il titolare del trattamento è il Comune nella persona del suo Sindaco pro-tempore; il responsabile del trattamento dei dati è il Dr. Mornico Patrizio.

ARTICOLO 14 – OBBLIGHI A CARICO DEL BENEFICIARIO

1. Il Beneficiario del contributo è tenuto a:
 - a. archiviare e conservare tutta la documentazione relativa all'intervento presso la propria sede, nel rispetto dell'art. 140 del Reg. 1303/2013, che consente la conservazione dei documenti oltre che in originale anche in copie autentiche o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o documenti esistenti esclusivamente in formato elettronico;
 - b. fornire al Comune, in qualsiasi momento, i dati e le informazioni per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale dell'intervento di cui al presente avviso;
 - c. presentare la documentazione completa, nei tempi e modi stabiliti;
 - d. rendere disponibile la documentazione a richiesta dei soggetti che esplicano l'attività di controllo di cui al successivo Articolo 15;
 - e. comunicare tempestivamente l'intenzione di rinunciare al contributo;
-

ARTICOLO 15 – CONTROLLI E MONITORAGGIO

1. Le dichiarazioni rese dagli istanti nell'ambito del presente intervento saranno oggetto di verifica a campione da parte degli organi di controllo dell'Amministrazione competente.

ARTICOLO 16 - REVOCHE

1. Nel caso in cui il beneficiario non si renda disponibile ai controlli in loco, o non produca i documenti richiesti nel termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione relativa alla notifica di sopralluogo, si procederà alla revoca d'ufficio del contributo.
2. Nel caso in cui, a seguito dei controlli, si verifichi che il contributo è stato erogato al beneficiario in assenza dei requisiti necessari o in presenza di false dichiarazioni, il Comune procede alla revoca totale delle agevolazioni.
3. Qualora la revoca del contributo intervenga dopo la liquidazione dello stesso si provvederà anche al recupero delle somme eventualmente già erogate, alle quali sarà applicato il tasso d'interesse legale, con riferimento al tasso vigente nel giorno di assunzione al protocollo comunale dell'atto di richiesta di restituzione dell'aiuto erogato.

ARTICOLO 17 – INFORMAZIONI PER LE PROCEDURE DI ACCESSO

1. In osservanza dell'art. 8 della Legge 241/1990 e successive modifiche, si comunica quanto segue:
 - il procedimento sarà avviato il primo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento delle domande. Nessuna comunicazione ulteriore verrà data in ordine alla fase di avvio del procedimento;
 - gli atti del procedimento potranno essere visionati presso gli uffici comunali.
2. Le determinazioni adottate a conclusione del presente procedimento potranno essere oggetto di impugnazione mediante ricorso in opposizione o ricorso al TAR, rispettivamente, entro 30 giorni o entro 60 giorni dalla notifica delle stesse o comunque dalla conoscenza del loro contenuto.

ARTICOLO 18 – INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla protezione dei dati)

1. I dati dei partecipanti al presente bando, raccolti con la presentazione delle domande di partecipazione e di erogazione, nonché della relativa documentazione prodotta, saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.
 2. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Pila, telefono: 0163.71327 - indirizzo di posta elettronica: pila@ruparpiemonte.it PEC: pila@cert.ruparpiemonte.it
-

3. Il trattamento viene effettuato con finalità di interesse pubblico connesse al presente procedimento di Bando, ai sensi dell'art. 6 par. 1 lettera e) del Regolamento UE 2016/679. I dati potrebbero essere eventualmente trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l'ente si avvarrà come responsabili del trattamento. Potranno inoltre essere comunicati a soggetti pubblici e/o diffusi qualora si renda necessario per l'osservanza di eventuali obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.
4. I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati.
5. Ai sensi dell'art. 77 del Regolamento UE 2016/679, inoltre, ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati nel caso in cui ritenga che il trattamento violi il citato Regolamento.
6. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza al Comune di Pila è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati (RPD) presso il Comune di Pila.
7. Modalità di trattamento e conservazione - Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e manuale in rispetto dell'art 32 RGDP e delle misure minime di sicurezza per le pp.aa. Circolare n. 2/2017.

ARTICOLO 19 – CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

1. Il presente Avviso non costituisce obbligazione per il Comune di Pila che si riserva pertanto la facoltà, in qualsiasi fase del procedimento e per qualsiasi causa, di annullare lo stesso senza che ciò costituisca motivo di rivalsa a qualsiasi titolo da parte dei soggetti richiedenti.
2. In caso di mancata concessione del contributo, i soggetti richiedenti non hanno diritto al rimborso di alcun onere relativo alla presente procedura, comprese le spese vive. Restano ferme le responsabilità civili, penali, amministrative e contabili dei soggetti destinatari ammessi al contributo.

ARTICOLO 20 – ALLEGATI

1. Allegato A, contenente le dichiarazioni essenziali e l'elenco delle spese sostenute;
2. Allegato B, contenente la dichiarazione del regime IVA del soggetto richiedente;

Pila, lì 26/09/2022

IL SINDACO
F.to Enrico Cottura